



Provincia di Cagliari

Consulta Provinciale delle Associazioni delle Persone con Disabilità

REGOLAMENTO

Art. 1 – Sono costituiti presso la Provincia di Cagliari l'Elenco provinciale delle Associazioni delle persone con disabilità e la Consulta Provinciale delle Associazioni delle persone con disabilità.

Art. 2 - L'Elenco ha sede presso l'Assessorato Provinciale alle Politiche Sociali, in via Cadello 9/b – Cagliari

Art. 3 - Possono iscriversi all'Elenco:

- le Associazioni costituite da persone con disabilità
- le Associazioni di Familiari di persone con disabilità

Perché possano iscriversi all'Elenco le Associazioni devono avere sede legale o sede staccata formalmente costituita in provincia di Cagliari.

All'atto dell'iscrizione all'Elenco ogni Associazione indica:

- il *settore tematico* di attività prevalente, fra quelli indicati all'art. 16, comma A del presente Regolamento;
- l'*ambito territoriale* per il quale chiede l'iscrizione, fra quelli elencati all'art. 16, comma B del presente Regolamento, nel caso in cui disponga di più sedi sul territorio provinciale. Non è ammessa l'indicazione di più di un ambito territoriale. La scelta dell'ambito è subordinata alla presenza nell'ambito prescelto di una sede effettiva dell'Associazione;
- la persona delegata a rappresentarla negli Organi della Consulta, nel caso in cui non si tratti del legale rappresentante dell'Associazione ,

Le domande di adesione dovranno essere presentate all'Assessorato Provinciale alle politiche Sociali, che individuerà una commissione interna, composta da tre esperti, scelti anche fra il personale dipendente, con il compito di verificare il possesso dei requisiti sulla base dello Statuto associativo e della documentazione prodotta.

La non ammissione all'a'Elenco dovrà essere motivata e comunicata all'Associazione interessata entro i 20 giorni successivi dalle date di aggiornamento di cui al successivo art. 4.

Art. 4 - L'Elenco viene aggiornato, con cadenza semestrale, al 30 aprile e al 31 ottobre di ogni anno per la verifica dei requisiti per le nuove Associazioni aderenti.

Al 31 ottobre di ogni anno, inoltre, è aggiornato l'Elenco con riguardo al mantenimento dei requisiti delle Associazioni già iscritte.

Le Associazioni decadono dall'Elenco nei casi di:

1. richiesta da parte dell'Associazione medesima;
2. sopravvenuta mancanza dei requisiti
3. cessazione dall'attività dell'Associazione.

La decadenza è immediatamente esecutiva, una volta accertata dalla commissione .

Dei cambiamenti di cui ai commi precedenti viene data comunicazione alla Consulta entro i 20 giorni successivi alle date di aggiornamento sopra indicate.

Art. 5 - La Consulta ha sede in Cagliari presso l'Assessorato Provinciale alle Politiche Sociali – Via Cadello 9 /b – Cagliari.

Art. 6 - La Consulta è organo consultivo del Consiglio Provinciale, della Giunta Provinciale, dell'Assessorato alle Politiche Sociali e della Commissione Politiche Sociali del Consiglio Provinciale.

La Consulta ha il fondamentale compito di proporre e stimolare la realizzazione di tutte le iniziative necessarie volte a garantire il rispetto dei diritti del cittadino con disabilità.

La Consulta persegue il suo compito principale attraverso le seguenti azioni:

- promuovere l'inclusione sociale delle persone con disabilità;
- elaborare proposte, formulare pareri rivolte a tutti gli Organi istituzionali e alle Commissioni Consiliari della Provincia, relativi ad attività e interventi a favore delle persone con disabilità, delle loro famiglie e delle loro organizzazioni;
- promuovere, sviluppare, pubblicizzare le politiche attive per l'inserimento scolastico, professionale e lavorativo a favore delle persone con disabilità;
- portare nei PLUS della provincia di Cagliari gli interessi delle persone con disabilità, con riguardo ai bisogni, alle priorità e ai servizi da attivare;
- promuovere all'interno dei PLUS la realizzazione di azioni/servizi atti a favorire l'inclusione e prevenire e rimuovere stati di emarginazione e di esclusione sociale;
- contribuire alla valutazione dei servizi per la persone con disabilità attivati dalle Istituzioni, con particolare attenzione alla programmazione effettuata nei PLUS;
- raccogliere ed elaborare dati riguardanti le necessità, i servizi e le risorse presenti sul territorio relativamente alle tematiche di interesse;
- sollecitare l'approfondimento, l'aggiornamento e la diffusione delle informazioni in materia di disabilità e handicap e l'attivazione di momenti di confronto e di partecipazione dei Cittadini della provincia;
- elaborare proposte volte a semplificare e a rendere trasparenti le procedure amministrative, sanitarie e socio-sanitarie relative alla salute e alla vita quotidiana delle persone con disabilità;
- promuovere un coordinamento con altre Consulte Provinciali, con le Consulte Comunali e con gli organismi federativi che si occupano dei medesimi settori;
- garantire un coordinamento fra le Associazioni iscritte e le Istituzioni, al fine di snellire e semplificare i rapporti tra le parti;
- promuovere e agevolare il confronto e la collaborazione tra le Associazioni di diverso settore di interesse e ambito territoriale.



Art. 7- La Consulta, a norma dello Statuto della Provincia e nello spirito della L.R. 23/2005, nelle materie di sua competenza, a richiesta o di sua iniziativa:

- esprime pareri preventivi non vincolanti su atti provinciali;
- fornisce, anche mediante sezioni territoriali, il proprio apporto all'elaborazione dei PLUS
- formula proposte agli organi provinciali per l'adozione di atti;
- formula proposte per la gestione e l'uso dei servizi e dei beni provinciali;
- partecipa con due rappresentanti al Tavolo tecnico-scientifico sulle disabilità istituito dalla Provincia di Cagliari con delibera di G.P. n.268 /2006
- verifica la rispondenza fra obiettivi, programmi e realizzazioni per ciascuna materia di competenza.

Inoltre, ai sensi della L.R. 20 /2005, ove richiesta, fornisce pareri non vincolanti alla Commissione Provinciale dei Disabili, istituita presso l'Assessorato Affari Generali, Formazione Professionale e Lavoro.

Detti parere, così come quelli citati nel precedente comma del presente articolo, devono essere forniti all'Organo richiedente entro 30 giorni, trascorsi i quali si intendono espressi positivamente.

Art. 8 – Sono componenti di diritto della Consulta tutte le Associazioni iscritte all'Elenco Provinciale delle Associazioni delle persone con disabilità.

Oltre alle Associazioni di cui al precedente comma, fanno parte di diritto della Consulta i seguenti rappresentanti istituzionali:

- il Presidente della Provincia di Cagliari o un suo delegato;
- il Presidente della Commissione Politiche Sociali del Consiglio Provinciale di Cagliari, nonché un componente della minoranza consiliare;
- Il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale n. 8 o un suo delegato.
- Il Preside della Facoltà di Medicina dell'Università di Cagliari o un suo delegato
- Il Preside della Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università di Cagliari o un suo delegato;
- Il rappresentante provinciale designato dalla Sovrintendenza scolastica della Sardegna;
- tre rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale;
- un rappresentante dell'ANCI;
- un rappresentante dell'UPS;
- l'esperto per la Provincia di Cagliari presso il GLIP - Gruppo di lavoro Interistituzionale Provinciale per l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap.

Art. 9 - Le spese di funzionamento della Consulta sono a carico della Provincia di Cagliari, che assicura il servizio di segreteria, la verbalizzazione delle Assemblee, ospita nei propri locali le riunioni degli Organi della Consulta, e rende disponibili per gli usi della Consulta le eventuali attrezzature necessarie all'espletamento delle attività. Concorda inoltre con le Associazioni un contributo alle spese di viaggio per gli spostamenti superiori ai 15 chilometri.

Art. 10 - Sono organi della Consulta:

- l'Assemblea Generale dei rappresentanti delle Associazioni aderenti e delle istituzioni di cui al precedente art.8;

Handwritten signature and number 3

- il Comitato di Sintesi;
- il Presidente;
- il Vice-Presidente.

Art. 11 - L'Assemblea Generale deve essere convocata almeno una volta all'anno ed è costituita dai rappresentanti legali di ogni singola Associazione iscritta all'Elenco Provinciale, o da sostituti, i cui nomi devono essere comunicati per iscritto, nonché dai rappresentanti istituzionali di cui all'art. 8.

L'Assemblea nella prima seduta elegge il Presidente e il Comitato di Sintesi, ai sensi del successivo art. 18.

Art. 12 - L'Assemblea è l'organo sovrano della Consulta ed ha il compito di dare gli indirizzi di attività della Consulta stessa.

Inoltre, è facoltà dell'Assemblea:

- promuovere, elaborare e valutare proposte legate alle attività istituzionali della Consulta;
- valutare ed elaborare le proposte del Comitato di sintesi, delle Associazioni aderenti alla Consulta e dei rappresentanti istituzionali.
- costituire al proprio interno, anche con il supporto di componenti esterni, gruppi di lavoro temporanei o permanenti su specifici temi di proprio interesse.

E' altresì facoltà dell'Assemblea delegare il Comitato di Sintesi a decidere in via d'urgenza su materie di sua competenza

Art. 13 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Consulta, o, in sua mancanza, dal Vice-Presidente.

Delle riunioni dell'Assemblea si redige verbale, che deve essere firmato dal Presidente e dal segretario verbalizzante.

Ogni componente della Consulta ha diritto ad un voto.

Non sono consentiti voti per delega a rappresentanti di altre Associazioni o comunque ad altri componenti della Consulta.

Le votazioni sono valide con la maggioranza semplice dei presenti. Il voto è palese, ad eccezione delle elezioni del Comitato di Sintesi, e si esprime per alzata di mano.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Nel caso di assenza temporanea o di vacanza del Presidente e del Vice-Presidente, la presidenza dell'Assemblea è demandata al Componente più anziano per età in aula

Art. 14 - L'Assemblea generale è pubblica e viene convocata dal Presidente almeno 15 giorni prima della riunione.

Le convocazioni, che possono essere trasmesse anche mediante fax o per via telematica, devono contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dei lavori e devono prevedere compiutamente la prima e la seconda convocazione, nonché l'Ordine del Giorno.

In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti la metà più uno dei rappresentanti delle Associazioni.

In seconda convocazione, che deve essere fissata almeno un'ora dopo la prima, l'Assemblea è valida qualora sia presente un quinto degli aventi diritto.

M. L. L.
4

Art. 15 - In via straordinaria l'Assemblea può essere convocata ogni qualvolta il Comitato di Sintesi ne ravvisi l'opportunità, oppure quando ne sia stata fatta richiesta scritta, su argomenti definiti, da almeno un quarto dei rappresentanti delle Associazioni.

Art. 16 - La Consulta è amministrata da un Comitato di Sintesi investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione non devoluti all'Assemblea generale.

In particolare il Comitato di Sintesi:

- a. propone all'Assemblea il programma annuale;
- b. dà attuazione alle deliberazioni adottate dall'Assemblea, nel quadro dei fini istituzionali della Consulta;
- c. garantisce sul piano operativo la presenza della Consulta all'interno dei Tavoli tematici distrettuali e sovradistrettuali attivati nel quadro della predisposizione dei PLUS;
- d. individua e porta avanti azioni specifiche mirate al conseguimento dei fini istituzionali della Consulta.
- e. su delega dell'Assemblea, assume le decisioni di cui all'art. 12, ultimo comma del presente Regolamento.
- f. può esprimere i pareri preventivi non vincolanti di cui all'art. 7 del presente Regolamento qualora, a parere del Presidente, sussistano condizioni di urgenza. In questo caso detti pareri devono essere sottoposti alla ratifica dell'Assemblea nella prima riunione successiva.

Sul piano organizzativo il Comitato di Sintesi

- a. nomina al proprio interno un segretario verbalizzante;
- b. assegna a ciascun componente o a gruppi di componenti specifiche attività, su cui gli incaricati danno periodici resoconti, preferibilmente scritti, tali da costituire materiale di consultazione per la Consulta e per gli Organi Istituzionali.
- c. convoca l'Assemblea Generale al termine del mandato per il rinnovo delle cariche di Presidente, nonché del Comitato stesso.

Art. 17 – Il Presidente della Consulta

- rappresenta la Consulta nei rapporti con la Provincia, con le Istituzioni e, in generale, nell'attività verso l'esterno;
- è il portavoce delle posizioni e delle proposte assunte dalla Consulta;
- legittima con la propria firma le deliberazioni assunte e i pareri emessi dalla Consulta;
- convoca in via ordinaria l'Assemblea e stabilisce d'intesa con il Comitato di Sintesi l'Ordine del Giorno;
- convoca il Comitato di Sintesi;
- dopo attenta consultazione con i componenti del Comitato, sceglie all'interno di esso il Vice presidente;
- firma, insieme con il segretario verbalizzante, i verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Comitato di sintesi.

Il Presidente ed il Vice-Presidente restano di norma in carica tre anni.

Art. 18 - Il Comitato di Sintesi è composto dal Presidente della Consulta, dal Presidente della Provincia di Cagliari o da un suo delegato, dal Direttore Generale della ASL n. 8 o da un suo delegato, dall'esperto per la Provincia di Cagliari presso il GLIP - Gruppo di lavoro Interistituzionale Provinciale per l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, nonché da 19 membri, eletti secondo la seguente ripartizione:

A – Cinque componenti eletti dall'Assemblea Generale in base ad un criterio tipologico, prevedendo l'elezione di un componente per ciascuna delle seguenti aree tematiche:

Handwritten signature and number 5

- a - Sofferenti mentali;
- b - Disabili motori;
- c - Disabili sensoriali;
- d - Disabili intellettivi e relazionali;
- e - Malattie autoimmuni, invalidanti e rare.

B - 14 componenti eletti su base territoriale, in ragione di due componenti per ciascuno dei sette ambiti PLUS 2007- 2009. L'elezione di un'Associazione nella sezione A (tematica) del Comitato di sintesi non è compatibile con la contemporanea elezione nel Comitato di Sintesi della medesima Associazione per la sezione B (territoriale).

Art. 19 - Il Comitato di Sintesi resta in carica tre anni.

Viene convocato almeno una volta al mese e, in via straordinaria per iniziativa del Presidente o su richiesta scritta di almeno 1/3 dei componenti o di ¼ dei rappresentanti delle Associazioni componenti la Consulta.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti.

Le deliberazioni devono essere trascritte su apposito libro dei verbali e devono essere firmate dal Presidente (o dal Vice-Presidente) e dai Componenti presenti alle sedute.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Presidente ed il Vice-Presidente restano di norma in carica tre anni. Nel caso di assenza o di vacanza del Presidente le funzioni vengono assunte dal Vice-presidente e, nel caso di assenza o vacanza del medesimo, dal componente più anziano per età del Comitato.

I componenti del Comitato di Sintesi decadono per i seguenti motivi:

1. dimissioni volontarie;
2. impedimento grave che comporti l'assenza per almeno cinque riunioni consecutive,
3. decadenza dell'Associazione di riferimento, ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento.

Nei casi previsti ai punti 1) e 2) il componente è sostituito mediante designazione dell'Associazione di riferimento. Nel caso previsto al punto 3) il componente è sostituito mediante regolare elezione in Assemblea.

Art. 20 - Nessuna indennità è dovuta per le cariche sociali. Possono prevedersi rimborsi spese per i fini istituzionali della Consulta, previa autorizzazione del Comitato e comunque all'interno della disponibilità nel capitolo di bilancio appositamente istituito dalla Provincia

Art. 21 - Per le Proposte di modifica del presente regolamento da parte dell'Assemblea Generale è richiesta la presenza di almeno 4/5 dei rappresentanti delle Associazioni ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

La richiesta di modifica dovrà essere sottoposta per il voto di competenza al Consiglio Provinciale almeno un mese prima della data prevista per la successiva Assemblea.

Art. 22 - Nel caso in cui uno o più Organi della Consulta non ottemperino agli adempimenti entro 30 giorni dal termine previsto, si prevede l'intervento sostitutivo "ad acta" da parte del Presidente della Provincia di Cagliari o da un suo delegato, al solo scopo di ripristinare quanto prima il regolare autonomo funzionamento della Consulta.



Norme transitorie

Art. 23 - In sede di prima applicazione possono iscriversi all'Elenco le Associazioni regolarmente costituite al 31.12.2006. Per le sezioni locali di Associazione con sede nazionale, la regolare costituzione in provincia di Cagliari prima della data indicata dovrà essere comprovata con verbale certificato dalla sede nazionale.

Art. 24 - Qualora, all'atto della prima costituzione della Consulta, non fosse possibile individuare ed eleggere nel Comitato di Sintesi due componenti per ciascun ambito PLUS, i relativi posti nel Comitato di Sintesi resteranno vacanti, finché, a seguito di regolare aggiornamento semestrale dell'Elenco, non sia possibile ricoprirli nella prima Assemblea utile. La durata in carica dei componenti eletti successivamente con questa modalità termina comunque allo scadere del triennio previsto per l'intero Comitato di Sintesi in carica.

Art. 25 - All'atto della prima costituzione della Consulta l'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente della Provincia di Cagliari o un suo delegato fino all'elezione del Presidente della Consulta.